



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.5.2012
COM(2012) 273 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2010/422/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2010/422/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2010/422/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010¹, adottata a seguito di una proposta formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, è stato deciso che in Bulgaria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,9% del PIL nel 2009, superando il valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 14,8% del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL stabilito dal trattato².
- (2) Il 13 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi³, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato una raccomandazione alla Bulgaria nella prospettiva di porre termine, entro il 2011, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica.
- (3) Conformemente all'articolo 4 del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l'applicazione della procedura. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzi della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l'anno, entro il 1° aprile e 1° ottobre, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009,

¹ GU L 199 del 31.7.2010, pag. 26.

² Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente al 4,3% del PIL e al 14,6% del PIL.

³ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

relativo all'applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea⁴.

- (4) Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, è opportuno che il Consiglio adotti una decisione sulla base di dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni⁵.
- (5) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Bulgaria prima del 1° aprile 2012 e le previsioni della primavera 2012 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito
- Gli obiettivi di bilancio sono stati regolarmente raggiunti e superati nel periodo successivo all'anno in cui si è verificato il disavanzo eccessivo. Il disavanzo pubblico è stato ridotto al 3,1% del PIL nel 2010 ed è poi ulteriormente sceso al 2,1% del PIL nel 2011, a fronte dei rispettivi obiettivi iniziali del 3,8% e del 2,5%. La correzione del disavanzo è dovuta principalmente al controllo rigoroso della spesa, anche mediante congelamento della spesa per le retribuzioni nel settore pubblico e delle pensioni, con un rapporto spesa/PIL ridotto di 5,5 punti percentuali tra il 2009 e il 2011. In base alle previsioni contenute nel programma di convergenza del 2012, il disavanzo continuerà a diminuire, attestandosi all'1,6% del PIL nel 2012 e all'1,3% del PIL nel 2013. Stando alle previsioni di primavera 2012 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe subire una contrazione, attestandosi all'1,9% del PIL nel 2012 e all'1,7% del 2013; un risultato cui contribuiranno anche il perdurare del congelamento delle retribuzioni nel settore pubblico e un miglioramento ciclico delle entrate.
 - Nelle previsioni di primavera 2012 dei servizi della Commissione si prevede, a politiche invariate, un saldo strutturale corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, equivalente allo 0,7% del PIL nel 2012 ed allo 0,8% del PIL nel 2013. Nel frattempo, per il 2012 e il 2013, il tasso di crescita della spesa pubblica al netto delle misure discrezionali sul fronte delle entrate dovrebbe rimanere al di sotto del parametro di riferimento a medio termine del tasso di crescita potenziale del PIL, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.
 - Le previsioni di primavera 2012 dei servizi della Commissione prevedono che il debito pubblico lordo aumenterà leggermente, passando dal 16,3% del PIL nel 2011 al 18,5% del PIL nel 2013. Tale previsione di debito non tiene conto di eventuali emissioni di debito estero nel gennaio 2012, finalizzate a

⁴ GUL 145 del 10.6.2009, pag. 1.

⁵ In linea con le "Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza", approvate dal Consiglio in data 24 gennaio 2012. Cfr.:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf.

precostituire fondi per coprire il rimborso di obbligazioni denominate in euro corrispondenti a circa il 2% del PIL nel gennaio 2013. Analogamente, l'ultimo programma di convergenza stima un aumento del rapporto debito-PIL al 18,4% entro il 2013.

- (6) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (7) A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Bulgaria è stato corretto e la decisione 2010/422/CE va pertanto abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione generale risulta che il disavanzo eccessivo in Bulgaria è stato corretto.

Articolo 2

La decisione 2010/422/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*